

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) A SCUOLA: CHI E' E COSA FA?

Una figura di grande importanza prevista dal D.Lgs. 81/08 è quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) . In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere almeno un RLS scelto, se disponibile, nell'ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d'istituto). I lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio Rappresentante per la sicurezza, ma ciò non costituisce di per sé un dovere né per il dirigente scolastico né per gli stessi lavoratori. Il RLS viene solitamente individuato tra le RSU, abitualmente dalle stesse RSU; altrimenti dai lavoratori tra tutti i lavoratori. La scuola in cui nessun membro delle RSU d'istituto né, in subordine, altro lavoratore intendesse svolgere questo ruolo rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno. In tal caso, le funzioni del RLS formalmente diventano di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST. La designazione del RLS è quindi di esclusiva competenza dei lavoratori e non deve riguardare né il dirigente scolastico né il SPP. Appena individuato il loro rappresentante, i lavoratori (o le loro RSU) comunicano ufficialmente al dirigente scolastico l'avvenuta nomina e il dirigente comunica per via telematica alla sede provinciale dell'INAIL questo nominativo.

Il Rappresentante ha diritto ad una formazione peculiare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del partecipante.

Per quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il RLS:

ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola

1. viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal dirigente scolastico in ordine alla valutazione dei rischi e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e all'emergenza, nonché alla applicazione delle misure di prevenzione e protezione
2. ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica
3. si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro
4. interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti
5. partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08.

E' auspicabile che il Rappresentante abbia anche funzione di impulso, supporto ed affiancamento nelle attività didattiche promosse dalla scuola o dal SPP a favore degli allievi, e partecipi attivamente ai momenti informativi e formativi

previsti per gli allievi e per il personale scolastico all'interno del Piano di formazione.